



REGIONE LIGURIA

Aggiornamento

2021-2026

**del Piano regionale di Gestione dei
Rifiuti e delle Bonifiche 2015**

**Predisposizione della cartografia dei
“Criteri localizzativi degli impianti di gestione
e discariche di rifiuti”**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Luglio 2023

1. Il quadro normativo di riferimento

La definizione dei criteri per la localizzazione dei siti idonei ad ospitare impianti di gestione rifiuti fa riferimento al quadro legislativo (D.Lgs.152/2006) che in materia prevede una ripartizione di competenze fra Stato, Regione e Province.

Stato

Allo Stato compete la definizione dei criteri generali relativi alle caratteristiche delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento rifiuti (articolo 195, comma 1, lettera p).

Regione

Ai sensi dell'art. 196, c.1, lettere n) e p) del TUA sono di competenza regionale:

n) la definizione di criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, nel rispetto dei criteri generali indicati nell'articolo 195, comma 1, lettera p);

o) la definizione dei criteri per l'individuazione dei luoghi o impianti idonei allo smaltimento e la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all'articolo 195, comma 2, lettera a), di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare.

La Regione deve inoltre privilegiare la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero, eccettuate le discariche, in aree industriali, compatibilmente con le caratteristiche delle aree medesime, incentivando le iniziative di auto smaltimento (art.196 c.3).

Tramite i piani regionali di gestione dei rifiuti Regione deve fornire "informazioni sui criteri di riferimento per l'individuazione dei siti e la capacità di futuri impianti di smaltimento o grandi impianti di recupero", nonché "i criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, nonché per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti" (art.199 c. 3, lettere d, l del TUA).

Province

Alle Province è demandata "l'individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove già adottato, e delle previsioni di cui all'articolo 199, comma 3, lettere d) e l), nonché sentiti l'Autorità d'ambito ed i Comuni, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti" (art.197 c. 1 lett.d).

Nel corso dell'anno 2018, al fine di predisporre in modo omogeneo per tutto il territorio regionale una dettagliata cartografia dei criteri localizzativi, il Servizio Rifiuti, con la collaborazione di Liguria Digitale, ha prodotto specifiche cartografie, accessibili dal portale www.cartografia.regione.liguria.it riferite al Piano regionale di gestione dei rifiuti 2015:

- 1) Cartografia criteri escludenti Generali – Impianti di tipo A-B e C-D;
- 2) Cartografia criteri escludenti Territoriali e Antropici – Impianti di tipo A-B e C-D;
- 3) Cartografia criteri penalizzanti Generali – Impianti di tipo A-B e C-D;
- 4) Cartografia criteri penalizzanti Territoriali e Antropici – Impianti di tipo A-B e C-D;
- 5) Cartografia criteri preferenziali – Impianti di tipo A-B;
- 6) Cartografia criteri preferenziali – Impianti di tipo C-D.

In questa sede si provvede ad aggiornare dette cartografie all'Aggiornamento 2021-2026 del Piano Regionale di gestione dei rifiuti.

2. Strutturazione della Cartografia

I criteri sono distinti fra quelli di tipo **escludente, penalizzante o preferenziale**.

Criteri escludenti - indicano la assoluta non idoneità di una localizzazione per impianti di gestione rifiuti, in considerazione di vincoli normativi o di condizioni oggettive del sito.

Criteri penalizzanti - indicano l'esistenza di elementi condizionanti o vincoli, per i quali risulta necessario dimostrare, da parte del soggetto proponente, nei diversi livelli del procedimento autorizzativo, l'idoneità della localizzazione sulla base di una analisi specifica e proporre le relative misure di compensazione/mitigazione.

Le prescrizioni o misure di mitigazione necessarie per il superamento degli elementi condizionanti o vincoli, saranno definite nell'ambito del procedimento di Valutazione di impatto ambientale ovvero, per gli interventi non sottoposti a VIA, nell'ambito della procedura autorizzativa ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs.152/2006 (Autorizzazione in via ordinaria) o del D.P.R. 59/2013 (Autorizzazione Unica Ambientale), da parte della Conferenza di servizi o della Autorità competente al rilascio del titolo autorizzativo alla realizzazione.

Criteri preferenziali - indicano l'esistenza di elementi predisponenti alla localizzazione di impianti di gestione rifiuti

I criteri sono distinti tra quelli applicabili ad "impianti tecnologici" e quelli per "discariche di rifiuti", secondo lo schema seguente:

CRITERI PER LOCALIZZAZIONE IMPIANTI DI GESTIONE RIFIUTI:

"IMPIANTI TECNOLOGICI": impianti di trattamento a tecnologia complessa di rifiuti urbani (trattamento meccanico/biologico, produzione Cdr/Css, compostaggio, digestione anaerobica, impianti di valorizzazione energetica -WTE, impianti di valorizzazione chimica -WTC), impianti tecnologici di trattamento rifiuti speciali e relative aree per lo stoccaggio temporaneo;

"DISCARICHE DI RIFIUTI": discariche di rifiuti urbani, speciali ed inerti, stazioni di trasferimento di rifiuti solidi urbani.

Si precisa che la categoria "impianti tecnologici" corrisponde agli impianti di tipo A-B del PGR-2015, mentre la categoria "discariche di rifiuti" corrisponde agli impianti di tipo C-D del PGR-2015.

Per comodità di lettura si riportano le categorie di impianti previste dal PGR 2015:

- A) Impianti di trattamento a tecnologia complessa di rifiuti urbani (trattamento meccanico /biologico, produzione Cdr/ Css, compostaggio, digestione anaerobica, Impianti di incenerimento.)
- B) Impianti tecnologici di trattamento rifiuti speciali e relative aree per lo stoccaggio temporaneo.
- C) Discariche di rifiuti urbani speciali ed inerti
- D) Stazioni di trasferimento rifiuti solidi urbani

Nel seguito si riporta il testo dei criteri localizzativi contenuti nel Piano di Gestione dei Rifiuti, distinti per categoria d'impianto ("Impianti tecnologici" e "Discariche di rifiuti") e per tipologia di criterio (escludente, penalizzante e preferenziale), seguiti da note interpretative.

Risulta innanzitutto conseguente alla loro funzione, che i suddetti criteri localizzativi possano trovare piena applicazione **per la valutazione di impianti di nuovo insediamento**.

Per nuovi impianti si ritiene, peraltro, che un'applicazione puntuale dei criteri localizzativi inseriti nel Piano regionale, come specificati, rilevi in tutti i casi di istanze per la realizzazione di impianti sottoposti a Via

regionale ed oggetto di provvedimento autorizzatorio unico regionale (art.27 bis del D. Lgs.152/2006), ovvero a verifica di assoggettabilità a VIA, i quali, per caratteristiche dimensionali e potenzialità di processo prefigurano impatti ambientali e territoriali di maggior rilievo.

E' indubbio che i suddetti interventi rientrino nell'accezione di "IMPIANTI TECNOLOGICI" definita nel Piano regionale di gestione rifiuti, dalla quale, per converso, devono essere escluse operazioni di stoccaggio di rifiuti rientranti nelle definizioni di deposito preliminare, messa in riserva o adeguamento volumetrico senza modifica dei codici CER, nonché le comunicazioni di operazioni di recupero in forma semplificata di cui all'art. 216 del D. Lgs. 152/2006, per quanto tali attività non comportino la realizzazione di nuovi impianti.

Per le altre tipologie di impianti di nuovo insediamento, il cui iter autorizzativo non prevede diretta competenza regionale, Province e Città Metropolitana possono definire pertanto, come sopra anticipato, una specifica articolazione dei criteri generali regionali, individuando, nel rispetto degli obiettivi di tutela ambientale, gli opportuni riferimenti per i criteri cui sono applicabili più normative settoriali di dettaglio.

In merito al tema della valenza dei criteri è opportuno precisare che gli stessi non introducono elementi prescrittivi ulteriori rispetto a quelli già previsti dai Piani e dalle Leggi di settore richiamati dallo stesso P.G.R.B. 2021-2026.

In relazione a tale carattere compendiativo, ne consegue che le eventuali modifiche alle norme di settore che dovessero sopravvenire sono immediatamente operative, senza necessità di intervenire sui vari piani dei rifiuti.

La scelta metodologica confermata è pertanto quella "a layers sovrapposti" e consente, giustapponendo una pluralità di mappe tematiche, di individuare le condizioni di idoneità o meno di un determinato sito, così come di evidenziare la presenza di fattori preferenziali.

Risulta evidente come tale strumento vada applicato, con riferimento particolare ai criteri escludenti, ostativi alla realizzazione di un intervento, in relazione non tanto alla specificità tecnico gestionale del singolo impianto, bensì con riferimento a quegli elementi strutturali, in astratto comuni ad altri tipi di intervento, che potrebbero essere rilevanti nella valutazione dell'impatto sull'aspetto territoriale o matrice ambientale considerata, interferendo in maniera considerata non mitigabile con la compatibilità ambientale.

Posto inoltre che i contenuti delle singole norme o piani richiamati, rivolti a determinare le condizioni per la salvaguardia dell'aspetto territoriale cui sono preposti, con particolare riferimento a quelli derivanti dalla Pianificazione di Bacino, risultano tendenzialmente privi di riferimenti specifici agli impianti di gestione rifiuti, così come agli impianti industriali in generale, la valutazione di compatibilità con le norme di settore, sia nell'eventuale fase di valutazione di impatto ambientale, che in sede autorizzativa, fa riferimento a caratteristiche più generali degli interventi quali ad esempio le opere strutturali associate alla realizzazione degli interventi (es. nuove edificazioni, ampliamenti volumi edilizi).

La categoria "IMPIANTI TECNOLOGICI" comprende impianti di trattamento a tecnologia complessa di rifiuti urbani (trattamento meccanico/biologico, produzione Cdr/Css, compostaggio, digestione anaerobica, impianti di valorizzazione energetica -WTE, impianti di valorizzazione chimica -WTC), cui di norma corrispondono opere strutturali non compatibili con le norme delle aree inondabili.

Viceversa l'esperienza dei procedimenti di VIA e verifica Screening di questi ultimi anni ha evidenziato che impianti minori, quali impianti tecnologici di trattamento rifiuti speciali e relative aree per lo stoccaggio temporaneo, soprattutto se inseriti in contesti già provvisti delle opere strutturali (es. riutilizzo e adattamento di un capannone industriale già esistente) possono risultare ammissibili secondo le norme della Pianificazione di Bacino.

Quanto agli aspetti gestionali connessi specificamente alla gestione rifiuti che potrebbero determinare un effetto a livello ambientale, si ritiene che possano essere definiti nei procedimenti per il rilascio dell'autorizzazione di volta in volta necessaria, nella forma di prescrizioni o condizioni inerenti l'attività prevista, ove compatibile.

Diverso invece il caso delle "DISCARICHE DI RIFIUTI", che pur mancando in generale di una specifica trattazione nelle norme della Pianificazione di Bacino, sono escluse già dallo stesso D. Lgs. 36/2003, "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti", che in Allegato 1 "Criteri costruttivi e gestionali degli impianti di discarica" riporta espressamente tra i fattori escludenti le aree inondabili. Nelle

tabelle che seguono, tale vincolo viene specificato per i diversi strumenti di pianificazione di bacino vigenti nel territorio ligure.

Risulta inoltre conseguente alla loro funzione, che i suddetti criteri localizzativi possano trovare piena applicazione per la valutazione di impianti di nuovo insediamento.

Per nuovi impianti si ritiene, peraltro, che l'applicazione puntuale dei criteri localizzativi inseriti nel Piano regionale, come specificati, rilevi in tutti i casi di istanze per la realizzazione di impianti sottoposti a VIA regionale ed oggetto di provvedimento autorizzatorio unico regionale (art. 27 bis del D. Lgs. 152/2006), ovvero a verifica di assoggettabilità a VIA, i quali, per caratteristiche dimensionali e potenzialità di processo prefigurano impatti ambientali e territoriali di maggior rilievo.

È indubbio che i suddetti interventi rientrino nell'accezione di "IMPIANTI TECNOLOGICI", dalla quale per converso devono essere escluse le operazioni di stoccaggio di rifiuti rientranti nelle definizioni di deposito preliminare, messa in riserva o adeguamento volumetrico senza modifica dei codici CER, nonché le comunicazioni di operazioni di recupero in forma semplificata di cui all'art. 216 del D. Lgs. 152/2006, in quanto tali attività non comportano la realizzazione di nuovi impianti dal punto di vista edilizio.

Per le altre tipologie di impianti di nuovo insediamento, il cui iter autorizzativo non prevede diretta competenza regionale, Province e Città Metropolitana possono definire pertanto una specifica articolazione dei criteri generali regionali, individuando, nel rispetto degli obiettivi di tutela ambientale, gli opportuni riferimenti per i criteri cui sono applicabili più normative settoriali di dettaglio.

Analogamente per le modifiche ad impianti esistenti, che comportino nuove edificazioni o interventi suscettibili di interferenze con gli aspetti ambientali e paesistici sottesi ai criteri stessi, occorre una valutazione caso per caso relativa al bilancio degli impatti complessivi. Si ritiene non dirimente la sostanzialità della modifica, ma che si debba valutare caso per caso. Si pensi ad esempio al caso di un impianto di gestione rifiuti, collocato in Fascia A del Piano di Bacino, che modifichi il proprio ciclo produttivo generando nuove emissioni. La modifica può risultare sostanziale, ma non peggiorativa della vulnerabilità all'inondabilità.

Le norme di attuazione del Piano prevedono espressamente i casi di esclusione dall'applicazione dei criteri localizzativi escludenti.

Si richiamano di seguito le casistiche di esclusione dall'applicazione dei criteri localizzativi escludenti previste dall'art. 14 delle norme di attuazione:

- a) operazioni di stoccaggio di rifiuti rientranti nelle definizioni di deposito preliminare, messa in riserva o adeguamento volumetrico senza modifica dei codici CER, nonché le comunicazioni di operazioni di recupero in forma semplificata di cui all'art. 216 del D. Lgs. 152/2006, in quanto tali attività non comportano la realizzazione di nuovi impianti;
- b) centri di raccolta differenziata dei rifiuti urbani come definiti dal D.M. 8 aprile 2008, come modificato dal D.M. 13 maggio 2009, e il raggruppamento di rifiuti rientrante nella fase della raccolta (es. raggruppamento R.A.E.E. ai sensi del D.M. n. 65 del 8 marzo 2010);
- c) impianti di compostaggio di rifiuti ligneo cellulose, di cui all'art. 214, c. 7-bis del D. Lgs. 152/2006 e di cui al D.M. 266/2016 (compostaggio di comunità);
- d) campagne di impianti mobili ai sensi del comma 15, art. 208 D.Lgs 152/2006;
- e) recupero ambientale (R10);
- f) preparazione per il riutilizzo di rifiuti non pericolosi, individuati dai decreti emanati ai sensi dell'art. 180-bis, comma 2 del D. lgs 152/2006;
- g) impianti sperimentali ai sensi dell'art. 211 del D. lgs 152/2006, con l'obbligo di dismissione completa al termine della validità dell'autorizzazione sperimentale;
- h) discariche per la messa in sicurezza permanente e gli impianti di trattamento dei rifiuti realizzati nell'area oggetto di bonifica e destinati esclusivamente alle operazioni di bonifica dei relativi siti contaminati, approvati ed autorizzati ai sensi delle procedure previste dal titolo V, parte IV, del D.Lgs. 152/2006, fermo restando l'obbligo di rimozione degli impianti di trattamento a bonifica conclusa.

Si dettagliano alcuni chiarimenti di conferma al PGR 2015, ovvero in aggiornamento per il PGR 2021-2026, inerenti singoli criteri localizzativi:

Tutela dei corpi idrici

Le nuove "Linee guida per l'analisi delle pressioni ai sensi della Direttiva 2000/60/CE", di cui alla Delibera del Consiglio SNPA del 22/02/2018, che costituiscono il documento di riferimento per l'aggiornamento dei Piani regionali di Tutela delle Acque e dei Piani Distrettuali di Gestione delle acque, non prevedono gli impianti di gestione rifiuti tra gli elementi da valutare per l'analisi delle pressioni.

Pertanto si è ritenuto opportuno, per la sola categoria "impianti tecnologici", stralciare il criterio escludente "Aree ricadenti all'interno del perimetro di acquiferi porosi o carsici a vulnerabilità molto elevata ai sensi del D. Lgs. 30/09" ed i criteri penalizzanti "Aree collocate a distanza inferiore a 500 mt rispetto a corpi idrici superficiali a vulnerabilità elevata ai sensi del DM 131/2008" e "Aree collocate a distanza inferiore a 200 mt. rispetto ad acquiferi porosi a vulnerabilità elevata ai sensi del D. Lgs. 30/09". La tutela della risorsa idrica è assicurata dalla valutazione di compatibilità dell'eventuale scarico dell'impianto, rispetto agli obiettivi di qualità delle acque ed alle norme di livello nazionale e regionale, nonché rispetto alle norme di attuazione e misure del Piano di Tutela delle acque.

Tutela dei centri abitati

La corretta lettura del criterio escludente/penalizzante "Aree all'interno dei centri abitati, che non presentano una fascia di rispetto di almeno 200/500 m rispetto al perimetro dell'impianto" intende riferirsi alla distanza tra il perimetro dell'impianto ed il più prossimo centro abitato come definito ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 285/1992 ("Codice della strada"), alla luce del recepimento definito dal Comune interessato nell'esercizio delle proprie competenze in materia urbanistica.

Il Codice della Strada, art. 3, c.1, punto 8, definisce "CENTRO ABITATO" come l'insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada.

Si sottolinea come le cartografie dei criteri localizzativi contengono a fini di primo orientamento il riferimento del perimetro delle aree urbanizzate come individuate dalla Carta d'uso del Suolo.

Bonifiche

Relativamente ai criteri "Aree inserite nel presente Piano regionale ai fini dei procedimenti di bonifica o messa in sicurezza" e "Localizzazione in aree bonificate o messe in sicurezza con procedimento concluso e certificato dall'Autorità competente", indicati rispettivamente quali escludente e preferenziale, si è ritenuto di caricare i seguenti livelli dell'Anagrafe dei siti da bonificare:

- per il criterio escludente: siti con progetto approvato di bonifica e/o messa in sicurezza (e relativi perimetri), siti con analisi di rischio approvata con superamento CSR (e relativi perimetri);
- per il criterio preferenziale: siti con certificazione di avvenuta bonifica e/o messa in sicurezza (e relativi perimetri), siti con analisi di rischio approvata senza superamento CSR (e relativi perimetri).

Tali livelli sono esposti a titolo conoscitivo. Resta inteso che la fattibilità di un impianto di gestione rifiuti o di una discarica in corrispondenza di tali vincoli è da ricondursi ad uno studio sitospecifico che indaghi la compatibilità dell'impianto: in particolare sono compatibili interventi di realizzazione di impianti di gestione o discariche di rifiuti che si facciano carico, nell'ambito della predisposizione dell'area, della bonifica del sito secondo il vincolo riportato in Anagrafe, sulla scorta di una valutazione ambientale positiva dell'intervento complessivo.

In questo senso si ritiene che in relazione alla fattibilità di impianti di gestione e discariche di rifiuti, l'esistenza di siti di bonifica, pur presentando in prima istanza un fattore ostativo, possa invece essere ammessa, ovvero, in taluni casi, costituire una positiva sinergia.

Interventi ricadenti in zone soggette al regime di miniere o cave

Nell'ambito della cartografia dedicata ai criteri "Escludenti paesistico-territoriali" degli "Impianti tecnologici" è stato stralciato il criterio derivante dalle zone soggette al regime di miniere o cave (P.T.C.P. – assetto insediativo – Art. 86-87-88-89 delle N.d.A.), posto che presso i siti di cava sono di norma presenti impianti di recupero di rifiuti inerti che si inseriscono sinergicamente nelle attività del sito.

Siti iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO

Nell'ambito delle cartografie dedicate ai criteri "Escludenti generali" sia degli "Impianti tecnologici" sia delle "Discariche di rifiuti" è stato inserito un livello cartografico riferito ai siti iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO: Portovenere, Cinque Terre, le isole Palmaria, Tino e Tinetto, Genova: le strade nuove e il sistema dei Palazzi dei Rolli, il parco del Beigua; non sono cartografati i "muretti a secco".

Geositi e grotte

Sono cartografati i geositi, riportati al livello cartografico "Catasto dei geositi della Liguria", approvato di recente con la D.G.R. n. 686/2023, mentre le grotte sono inserite nell'ambito delle "Aree individuate dagli articoli 2 e 3 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e aree naturali protette sottoposte a misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 6, comma 3 della legge 6 dicembre 1991, n. 394", con riferimento al livello cartografico "Libioss – Specie, Grotte e zone umide – ed. 2015".

Si precisa che i seguenti livelli appartenenti rispettivamente ai criteri escludenti e penalizzanti, sono stati riportati nella cartografia dei criteri "territoriali-antropici", piuttosto che in quelli "generali" come riportati nel Piano regionale dei rifiuti, per una più facile lettura:

- relativamente ai criteri escludenti: infrastrutture stradali o autostradali, gasdotti, oleodotti, elettrodotti, cimiteri, ferrovie, aeroporti e beni militari, così come il livello edificato della carta dell'uso del suolo;
- relativamente ai criteri penalizzanti: utilizzo di viabilità pubblica non adeguata al transito di mezzi pesanti, così come il livello edificato della carta dell'uso del suolo.

I livelli cartografici sono stati sviluppati per "Impianti tecnologici" e "Discariche di rifiuti", distinti per criteri escludenti, penalizzanti e preferenziali.

Complessivamente sono state strutturate le seguenti 10 cartografie:

- **Piano regionale di gestione dei rifiuti 2021-2026 - "Impianti tecnologici" - Criteri escludenti Generali;**
- **Piano regionale di gestione dei rifiuti 2021-2026 - "Impianti tecnologici" - Criteri escludenti Territoriali e Antropici;**
- **Piano regionale di gestione dei rifiuti 2021-2026 - "Discariche di rifiuti" - Criteri escludenti Generali;**
- **Piano regionale di gestione dei rifiuti 2021-2026 - "Discariche di rifiuti" - Criteri escludenti Territoriali e Antropici;**
- **Piano regionale di gestione dei rifiuti 2021-2026 - "Impianti tecnologici" - Criteri penalizzanti Generali;**
- **Piano regionale di gestione dei rifiuti 2021-2026 - "Impianti tecnologici" - Criteri penalizzanti Territoriali e Antropici;**
- **Piano regionale di gestione dei rifiuti 2021-2026 - "Discariche di rifiuti" - Criteri penalizzanti Generali;**

- Piano regionale di gestione dei rifiuti 2021-2026 - “Discariche di rifiuti” - Criteri penalizzanti Territoriali e Antropici;

- Piano regionale di gestione dei rifiuti 2021-2026 - “Impianti tecnologici” - Criteri preferenziali;

- Piano regionale di gestione dei rifiuti 2021-2026 - “Discariche di rifiuti” - Criteri preferenziali;

Criteri per “impianti tecnologici”

REALIZZAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI	
Criteri escludenti	Riferimenti della normativa di dettaglio
Criteri generali	
<p>Aree individuate ai sensi dell'articolo 17, comma 3, lettera m) della legge 18 maggio 1989, n. 183. Nota: il criterio opera previa verifica di compatibilità delle singole opere con le norme di Piano di Bacino</p>	<p>PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA</p> <ul style="list-style-type: none"> - bacini regionali liguri <p><u>aree a suscettività al dissesto molto elevata Pg4 e elevata Pg3a</u> - art. 16, commi 2 e 3 NdA PAI</p> <ul style="list-style-type: none"> - bacino F. Magra e T. Parmignola <p>(rif. Tav. 3 “Carta della pericolosità geomorfologica” PAI)</p> <p><u>aree PG4 e PG3</u> – art. 13, commi 2 e 3 NdA PAI</p> <ul style="list-style-type: none"> - bacino F. Po <p><u>aree interessate da frane attive Fa e quiescenti Fq</u> – art. 9, commi 2 e 3 NdA PAI; art. 6, commi 2 e 3 NdA VBP; art. 7, commi 2 e 3 disciplina di tutela D.G.R. 428/2021</p> <p><u>aree di conoidi attivi o potenzialmente attivi non protette Ca o parzialmente protette Cp da opere di difesa o di sistemazione a monte</u> – art. 9, commi 7 e 8 NdA PAI; art. 6, commi 11 e 12 NdA VBP aree o settori di versante soggetti a fenomeni di crollo Acr - art. 6, comma 2 NdA VBP; art. 7, comma 2 disciplina di tutela D.G.R. 428/2021</p> <p>PERICOLOSITÀ IDRAULICA</p> <ul style="list-style-type: none"> - bacini regionali liguri <p><u>alveo attuale</u> – art. 13 NdA PAI</p> <p><u>fascia di riassetto fluviale</u> – art.14 NdA PAI</p>

	<p><u>aree a pericolosità idraulica molto elevata</u> – fascia A – art. 15, comma 2</p> <p>NdA PAI</p> <p><u>aree a pericolosità idraulica media:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - se non individuati gli ambiti normativi: fascia B – art. 15, comma 3 NdA PAI - se individuati gli ambiti normativi: fascia B – ambito BB (maggior pericolosità relativa) art. 15, commi 3 e 3-bis NdAPAI <p><u>aree storicamente inondate</u> – fascia A* e B* – art. 15, comma 4-bis NdA PAI</p> <ul style="list-style-type: none"> - bacino F. Magra e T. Parmignola <p>(rif. Tav. 4 “<i>Carta della pericolosità idraulica con fascia di riassetto fluviale e aree inondabili</i>” PAI e Tav.5 “<i>Carta degli ambiti normativi delle aree inondabili</i>”)</p> <p><u>fascia di riassetto fluviale</u> – art.17 NdA PAI</p> <p><u>aree a pericolosità idraulica molto elevata - elevata (PI4)</u> - art. 18, comma 2 NdA PAI</p> <p><u>aree a pericolosità idraulica media:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - se non individuati gli ambiti normativi: aree PI3 – art. 18, comma 3 NdA PAI - se individuati gli ambiti normativi: ambito normativo PI3A (maggior pericolosità relativa) – art. 19, comma 1, lett. b) NdA PAI <p><u>aree a criticità idraulica non studiate</u> – art. 20 NdA PAI</p> <ul style="list-style-type: none"> - bacino F. Po <p><u>aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità molto elevata Ee</u> – art. 9, comma 5 NdA PAI; art. 6, comma 7 NdA VBP</p> <p>fascia A - art. 18 NdA VBP</p> <p><u>aree inondabili per tempi di ritorno cinquantennali Pi3</u> – art. 5, comma 2 disciplina di tutela D.G.R. 428/2021</p>
<p>Aree collocate nella fascia di 10 metri dalla sponda di corpi idrici</p>	<p>Regolamento Regionale n. 3/2011</p> <p>Reticolo idrografico regionale adottato con la D.G.R. n. 507/2019</p>
<p>Aree individuate dagli articoli 2 e 3 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e aree naturali protette sottoposte a misure di salvaguardia ai sensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ZSC, ZPS e aree protette ▪ Zone rilevanti per la salvaguardia dei siti di interesse comunitario ▪ Corridoi Ecologici per Specie di Ambienti Acquatici ▪ Siti areali/puntuali di Zone Umide ▪ Grotte importanti per le specie

dell'articolo 6, comma 3 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sorgenti importanti per le specie
Aree collocate nelle zone di rispetto da punti di approvvigionamento idrico a scopo potabile ai sensi dell'articolo 94 c.1 del D.Lgs.152/2006. ¹⁾	<p>Nelle more dell'individuazione delle zone di rispetto da parte della Regione su proposta degli Enti di Governo degli ATO, vige la delimitazione della suddetta zona così come declinata all'Art. 21 comma 5 delle Norme di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque.</p> <p>Si riporta di seguito il suddetto comma: "Nelle more dell'individuazione delle zone di rispetto, esse hanno le seguenti estensioni:</p> <p>a) per i pozzi un cerchio di 200 m di raggio; b) per le sorgenti, una porzione di cerchio di 200 m di raggio estesa idrogeologicamente a monte dell'opera di presa e delimitata verso valle dall'isoipsa passante per la captazione; c) per le derivazioni superficiali, un'area circostante la zona di tutela assoluta che si estenda, ove possibile, per almeno 200 m a monte dell'opera di presa.</p>
Aree soggette ad attività idrotermale.	criterio non cartografato
Siti con progetto approvato di bonifica e/o messa in sicurezza (e relativi perimetri), siti con analisi di rischio approvata con superamento CSR (e relativi perimetri)²⁾	
Geositi e grotte ²⁾	Catasti regionali di cui alla L.R. 39/2009.

NOTE:

- 1) Aggiornamento del riferimento normativo segnalato dal Settore competente; la zona di rispetto indicata in cartografia è generalizzata in 200 m per tutte le tipologie di approvvigionamento, ferma restando la più specifica definizione per sorgenti e derivazioni superficiali;
- 2) Vedi nota in premessa.

REALIZZAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI	
Criteri escludenti	Riferimenti della normativa di dettaglio
Criteri paesistico territoriali*	
Livello pianificazione territoriale	
Aree all'interno dei centri abitati, che non presentano una fascia di rispetto di almeno 200 m rispetto al perimetro dell'impianto. ¹⁾	
Interventi ricadenti in zone urbane qualificate – SU -	P.T.C.P. – livello locale – assetto insediativo Art. 35 N.d.A.
Interventi ricadenti in parchi urbani - PU	P.T.C.P. – livello locale – assetto insediativo Art. 36 N.d.A.
Interventi ricadenti in zone con valore d'immagine – IU - tali da	P.T.C.P. – livello locale – assetto insediativo Art. 37 N.d.A.

eccedere le compatibilità potenziali individuate in uno S.O.I.	
Interventi ricadenti in Nuclei isolati in regime di CONSERVAZIONE – NI CE	P.T.C.P. – livello locale – assetto insediativo Art. 39 N.d.A.
Interventi ricadenti in Insedamenti diffusi in regime di CONSERVAZIONE – ID CE	P.T.C.P. – livello locale – assetto insediativo Art. 43 N.d.A.
Interventi ricadenti in Insedamenti sparsi in regime di CONSERVAZIONE – IS CE	P.T.C.P. – livello locale – assetto insediativo Art. 48 N.d.A.
Interventi ricadenti in Aree non insediate in regime di CONSERVAZIONE – ANI CE	P.T.C.P. – livello locale – assetto insediativo Art. 51 N.d.A.
Interventi ricadenti in Aree non insediate in regime di MANTENIMENTO – ANI MA	P.T.C.P. – livello locale – assetto insediativo Art. 52 N.d.A.
Interventi ricadenti in ambiti con manufatti emergenti e sistemi di manufatti emergenti ME SME	P.T.C.P. – livello locale – assetto insediativo Art. 57 N.d.A.
Interventi ricadenti in zone soggette al regime di MANTENIMENTO finalizzato alla salvaguardia di corridoi paesistico-ambientali (IS MA CPA)	P.T.C.P. – livello locale – assetto insediativo Art. 49 ter N.d.A.
Aree collocate entro la fascia di rispetto di grandi infrastrutture stradali o autostradali, gasdotti, oleodotti, elettrodotti, cimiteri, ferrovie, aeroporti beni militari, se interferenti. ²⁾	
Livello normativo: regime di vincolo	
Interrelazioni ed interferenze visive con i beni culturali sottoposti a tutela, ai sensi della Parte II del D. Lgs. 42/2004 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., con particolare attenzione a zone di interesse archeologico, centri e nuclei storici, ai percorsi storici e alle aree con memoria storica, singolarità geologiche e punti di belvedere	D. Lgs. n. 42/2004 e s.m. recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, Parte Seconda (Soprintendenza)
Interferenza con siti iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO (Soprintendenza) ³⁾	

NOTE:

- 1) In merito al criterio inerente la fascia di rispetto da centro abitato, si è scelto di rappresentare, le aree urbanizzate come derivanti dalla Carta dell’Uso del Suolo (“**Uso del Suolo sc. 1:10.000 - ed. 2019**”). Si richiama comunque il riferimento espresso alla nozione di “centro abitato” di

cui all'art. 3 del D. Lgs. n. 285/1992 ("Codice della strada") per gli impianti assoggettati al D.Lgs. n. 36/2003 relativo alle discariche di rifiuti e al D. Lgs. 209/2003 "Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso";

- 2) Sono riportati i tracciati delle infrastrutture, rimandando alle norme di Settore l'applicazione delle pertinenti fasce di rispetto;
- 3) Vedi nota in premessa.

REALIZZAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI	
Criteri penalizzanti	Riferimenti della normativa di dettaglio
Criteri generali	
Aree individuate dagli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e aree naturali protette sottoposte a misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 6, comma 3 della legge 6 dicembre 1991, n. 394	Distanza del sito da: <ul style="list-style-type: none"> ▪ ZSC, ZPS e aree protette ▪ Corridoi Ecologici per Specie di Ambienti Boschivi ▪ Corridoi Ecologici per Specie di Ambienti Aperti ▪ Attraversamento per Specie di Ambienti Acquatici ▪ Siti puntuali/areali di Fauna Minore ¹⁾ ▪ Siti puntuali di presenza delle specie ¹⁾
Aree individuate ai sensi dell'articolo 17, comma 3, lettera m) della legge 18 maggio 1989, n. 183. Nota: il criterio opera previa verifica di compatibilità delle singole opere con le norme di Piano di Bacino	PERICOLOSITÀ IDRAULICA <ul style="list-style-type: none"> - bacini regionali liguri se individuati gli ambiti normativi: aree a pericolosità idraulica media – fascia B – ambito B0 (minor pericolosità relativa) – art. 15, commi 3, 3-bis e 3-ter NdA PAI <ul style="list-style-type: none"> - bacini F. Magra e T. Parmignola (rif. Tav.5 " <i>Carta degli ambiti normativi delle aree inondabili</i> " PAI) se individuati gli ambiti normativi: ambito normativo PI3B (minor pericolosità relativa) – art.19, comma 1, lett. c) NdA PAI
Zone di attenzione per instabilità cosismica: Zona di attenzione per la liquefazione ZA_{LQ}, Zona di attenzione all'instabilità per frana ZA_{FR} e Zona di attenzione per cedimenti differenziali ZA_{CD}.	Studi di microzonazione sismica di livello 1, mappati nella Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica (MOPS) pubblicata sul geoportale regionale
Zone sismogenetiche della Liguria: strutture geologiche associate alle zone sismogenetiche definite come "faglie potenzialmente attive e capaci" (FPAC) di cui alla D.G.R. 534/2021	Ai fini dei criteri localizzativi, si propone di adottare una fascia (buffer) di 200 m da entrambe le parti dell'elemento lineare in coerenza con il criterio adottato nelle zone di attenzione per le faglie attive e capaci (FAC), secondo le linee guida della Commissione tecnica per la microzonazione sismica (MS)
Interferenza con zone di produzioni agricole di prodotti dop o da agricoltura biologica ²⁾	

Aree caratterizzate da superamento delle emissioni in atmosfera, inserite in zone soggette a programmi di risanamento ³⁾	critério non cartografato
--	---------------------------

NOTE:

- 1) In riferimento agli elementi "Siti puntuali/areali di Fauna Minore" e "Siti puntuali di presenza delle specie" sono stati caricati i livelli "Libioss – Specie e grotte ed. 2016 " e "Libioss – Zone Umide ed. 2016";
- 2) Sono stati caricati i livelli di produzione di olive e vino dop, segnalati dal Settore competente;
- 3) Per detto criterio si rimanda all'applicazione cartografica degli indicatori annuali e giornalieri di qualità dell'aria" disponibile al link: https://servizi.regione.liguria.it/page/welcome/QUALITA_ARIA, alla voce "CARTA INDICATORI ANNUALI E GIORNALIERI" della sezione "CONSULTAZIONE". L'applicazione rappresenta su mappa le stazioni di monitoraggio della qualità dell'aria tematizzate in base al valore di un indicatore selezionato di qualità dell'aria, annuale o giornaliero, calcolato dai dati misurati. La tematizzazione agevola il confronto delle concentrazioni misurate con i valori limite e obiettivo stabiliti dalle norme per la protezione della salute".

REALIZZAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI	
Criteri penalizzanti	Riferimenti della normativa di dettaglio
Criteri paesistico territoriali*	
Livello pianificazione territoriale	
Aree all'interno dei centri abitati, che non presentano una fascia di rispetto di almeno 500 m rispetto al perimetro dell'impianto ¹⁾	
Interventi ricadenti in Nuclei isolati in regime di MANTENIMENTO– NI MA	P.T.C.P. – livello locale – assetto insediativo - Art. 40 N.d.A.
Interventi ricadenti in Nuclei isolati in regime di CONSOLIDAMENTO – NI CO	P.T.C.P. – livello locale – assetto insediativo - Art. 41 N.d.A.
Interventi ricadenti in ambiti costituiti da nuclei isolati in regime di modificabilità di tipo A NI MO A	P.T.C.P. – livello locale – assetto insediativo - art. 42 N.d.A.
Interventi ricadenti in Insediamenti diffusi in regime di MANTENIMENTO– ID MA	P.T.C.P. – livello locale – assetto insediativo - Art. 44 N.d.A.
Interventi ricadenti in Insediamenti diffusi in regime di CONSOLIDAMENTO– ID CO	P.T.C.P. – livello locale – assetto insediativo - Art. 45 N.d.A.
Interventi ricadenti in ambiti costituiti da Insediamenti diffusi in regime di modificabilità di tipo ID MO A	P.T.C.P. – livello locale – assetto insediativo - art. 46 N.d.A.
Interventi ricadenti in Tessuto Urbano TU (riferito alle piu generali problematiche di ordine urbanistico)	P.T.C.P. – livello locale – assetto insediativo - Art. 38 N.d.A.

Interventi ricadenti in insediamenti diffusi in regime di trasformabilità verso Tessuto Urbano ID TR TU	P.T.C.P. – livello locale – assetto insediativo - Art. 47 N.d.A.
Interventi ricadenti in Insedimenti sparsi in regime di MANTENIMENTO– IS MA	P.T.C.P. – livello locale – assetto insediativo - Art. 49 N.d.A.
Interventi ricadenti in Aree non insediate in regime di MODIFICABILITA' DI TIPO B	P.T.C.P. – livello locale – assetto insediativo - art. 53 N.d.A.
Interventi che interessano il complesso viario paesistico regionale della via Aurelia	P.T.C.P. – livello locale – assetto insediativo - Art. 79 bis N.d.A.
Interventi ricadenti in Insedimenti sparsi in regime di MANTENIMENTO finalizzato a non incrementare la consistenza insediativa– IS MA Saturo	P.T.C.P. – livello locale – assetto insediativo - Art. 49 bis N.d.A.
Utilizzo di viabilità pubblica non adeguata al transito di mezzi pesanti o necessità di attraversamento di aree densamente abitate ²⁾	
Livello normativo: regime di vincolo	
Interrelazioni ed interferenze visive con le aree ed i beni di rilevanza paesaggistica ai sensi Parte III del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., con particolare attenzione a zone di interesse archeologico, centri e nuclei storici, ai percorsi storici e alle aree con memoria storica, singolarità geologiche e punti di belvedere	D. Lgs. n.42/2004 e s.m. recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio...”, Parte Terza, artt. 134, 136, 142

NOTE:

- 1) In merito al criterio inerente la fascia di rispetto da centro abitato, si è scelto di rappresentare, le aree urbanizzate come derivanti dalla Carta dell'Uso del Suolo ("**Uso del Suolo sc. 1:10.000 - ed. 2019**"). Si richiama comunque il riferimento alla nozione di “centro abitato” di cui all’art. 3 del D. Lgs. n. 285/1992 (“Codice della strada”) per gli impianti assoggettati al D.Lgs. n. 36/2003 relativo alle discariche di rifiuti e al D. Lgs. 209/2003 “Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso”;
- 2) Sono stati caricati i tracciati della rete viaria tipizzati in funzione della classificazione di cui all’art. 2, comma 2 del D. Lgs. 285/1992 (“Codice della strada”);

REALIZZAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI	
Criteri preferenziali	Riferimenti della normativa di dettaglio

Criteri generali	
Aree a destinazione industriale (aree artigianali e industriali esistenti o previste dalla pianificazione comunale) o a servizi tecnici e a destinazione agricola per gli impianti di compostaggio ¹⁾	
Baricentricità del sito rispetto al bacino di produzione e al sistema di impianti per la gestione dei rifiuti ²⁾	
Dotazione di infrastrutture viarie adeguate in relazione all'incidenza del traffico indotto dalla realizzazione dell'impianto ³⁾	
Possibilità di operatività in sinergia con preesistenti impianti di gestione rifiuti ⁴⁾	
Siti con certificazione di avvenuta bonifica e/o messa in sicurezza (e relativi perimetri), siti con analisi di rischio approvata senza superamento CSR (e relativi perimetri) ⁵⁾	
Possibilità di trasporto intermodale dei rifiuti raccolti in zone diverse del bacino di riferimento dell'impianto ²⁾	
Preesistenza di reti di monitoraggio per il controllo ambientale ²⁾	
Viabilità d'accesso esistente o facilmente realizzabile ²⁾	
Criteri paesistico territoriali*	
Livello pianificazione territoriale	
Interventi ricadenti in ambiti costituiti da insediamenti sparsi in regime di modificabilità di tipo IS MO B	P.T.C.P. – livello locale – assetto insediativo Art. 50 N.d.A.
Interventi ricadenti in regime normativo di trasformabilità (TR) di insediamenti sparsi ed aree non insediate	P.T.C.P. – livello locale – assetto insediativo Art. 54 N.d.A.
Interventi ricadenti in ambiti già classificati come attrezzature ed impianti AI	P.T.C.P. – livello locale – assetto insediativo Art. 54 bis -55-56 N.d.A.
Interventi ricadenti in ambiti soggetti al regime della TRASFORMAZIONE	P.T.C.P. – livello locale – assetto insediativo Art. 61 N.d.A.

NOTE:

- 1) Sono state riportate le classi della Carta dell'Uso del Suolo ("**Uso del Suolo sc. 1:10000 - ed. 2019**") relative alle categorie "Aree artigianali e industriali esistenti" e "Servizi tecnici";
- 2) Criterio non cartografato;

- 3) Sono state rappresentate le tracce di “Grandi Infrastrutture – Sedime Ferroviario”, “Grandi Infrastrutture – Stazioni Ferroviarie” e “Grandi Infrastrutture - Sedime Viario: Strade e Autostrade”;
- 4) Sono stati riportati i livelli “Impianti di trattamento rifiuti ed. 2022”, “Discariche in attività anno 2018” e “Centri di conferimento da raccolta differenziata”;
- 5) Vedi nota in premessa.

Criteri per “discariche di rifiuti”

REALIZZAZIONE DISCARICHE DI RIFIUTI	
Criteri escludenti	Riferimenti della normativa di dettaglio
Criteri generali	
<p>Aree individuate ai sensi dell'articolo 17, comma 3, lettera m) della legge 18 maggio 1989, n. 183.</p> <p>Nota: il criterio opera previa verifica di compatibilità delle singole opere con le norme di Piano di Bacino.</p>	<p>DISCARICHE DI RIFIUTI INERTI (punto 1 dell'Al. 1 al D.Lgs. 36/2003)</p> <p>PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA</p> <ul style="list-style-type: none"> - bacini regionali liguri <p><u>aree a suscettività al dissesto molto elevata Pg4 e elevata Pg3a - art. 16, commi 2 e 3 NdA PAI</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - bacino F. Magra e T. Parmignola <p>(rif. Tav. 3 “Carta della pericolosità geomorfologica” PAI)</p> <p><u>aree PG4 e PG3 – art. 13, commi 2 e 3 NdA PA</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - bacino F. Po <p><u>aree interessate da frane attive Fa e quiescenti Fq – art. 9, commi 2 e 3 NdA PAI; art. 6, commi 2 e 3 NdA VBP; art. 7, commi 2 e 3 disciplina di tutela D.G.R. 428/2021</u></p> <p><u>aree di conoidi attivi o potenzialmente attivi non protette Ca o parzialmente protette Cp da opere di difesa o di sistemazione a monte – art. 9, commi 7 e 8 NdA PAI; art. 6, commi 11 e 12 NdA VBP</u></p> <p><u>aree o settori di versante soggetti a fenomeni di crollo Acr - art. 6, comma 2 NdA VBP; art. 7, comma 2 disciplina di tutela D.G.R. 428/2021</u></p> <p>PERICOLOSITÀ IDRAULICA ¹⁾</p>

- **bacini regionali liguri**

alveo attuale – art. 13 NdA PAI

fascia di riassetto fluviale – art.14 NdA PAI

aree a pericolosità idraulica molto elevata – fascia A –art. 15, comma 2 NdA PAI

aree storicamente inondate – fascia A* – art. 15, comma 4-bis NdA PAI

- **bacino F. Magra e T. Parmignola**

(rif. Tav. 4 “*Carta della pericolosità idraulica con fascia di riassetto fluviale e aree inondabili*” PAI e Tav.5 “*Carta degli ambiti normativi delle aree inondabili*”)

fascia di riassetto fluviale – art.17 NdA PAI

aree a pericolosità idraulica molto elevata - elevata (PI4) - art. 18, comma 2 NdA PAI

aree a criticità idraulica non studiate – art. 20 NdA PAI

- **bacino F. Po**

aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità molto elevata Ee –

art. 9, comma 5 NdA PAI; art. 6, comma 7 NdA VBP

fascia A - art. 18 NdA VBP

aree inondabili per tempi di ritorno cinquantennali Pi3 – art. 5, comma 2 disciplina di tutela D.G.R. 428/2021

DISCARICHE DI RIFIUTI NON PERICOLOSI E RIFIUTI

PERICOLOSI (punto 2 dell’All. 1 al D.Lgs. 36/2003)

PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA

- **bacini regionali liguri**

aree a suscettività al dissesto molto elevata Pg4 e elevata Pg3a - art. 16, commi 2 e 3 NdA PAI

- **bacino F. Magra e T. Parmignola**

(rif. Tav. 3 “*Carta della pericolosità geomorfologica*” PAI)

aree PG4 e PG3 – art. 13, commi 2 e 3 NdA PAI

- **bacino F. Po**

aree interessate da frane attive Fa e quiescenti Fq – art. 9, commi 2 e 3 NdA PAI; art. 6, commi 2 e 3 NdA VBP; art. 7, commi 2 e 3 disciplina di tutela D.G.R. 428/2021

aree di conoidi attivi o potenzialmente attivi non protette Ca o

parzialmente protette Cp da opere di difesa o di sistemazione a monte – art. 9, commi 7 e 8 NdA PAI; art. 6, commi 11 e 12 NdA VBP

aree o settori di versante soggetti a fenomeni di crollo Acr - art. 6, comma 2 NdA VBP; art. 7, comma 2 disciplina di tutela D.G.R. 428/2021

PERICOLOSITÀ IDRAULICA ¹⁾

- **bacini regionali liguri**

alveo attuale – art. 13 NdA PAI

fascia di riassetto fluviale – art. 14 NdA PAI

aree a pericolosità idraulica molto elevata – fascia A – art. 15, comma 2 NdA PAI

aree a pericolosità idraulica media – fascia B – art. 15, comma 3 NdA PAI

aree storicamente inondate – fascia A* e B* – art. 15, comma 4-bis NdA PAI

- **bacino F. Magra e T. Parmignola**

(rif. Tav. 4 “*Carta della pericolosità idraulica con fascia di riassetto fluviale e aree inondabili*” PAI e Tav.5 “*Carta degli ambiti normativi delle aree inondabili*”)

fascia di riassetto fluviale – art. 17 NdA PAI

aree a pericolosità idraulica molto elevata - elevata (PI4) - art. 18, comma 2 NdA PAI

aree a pericolosità idraulica media (PI3) – art. 18, comma 3 NdA PAI
aree a criticità idraulica non studiate – art. 20 NdA PAI

- **bacino F. Po**

aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità molto elevata Ee e elevata Eb – art. 9, commi 5 e 6 NdA PAI; art. 6, commi 7 e 8 NdA VBP

fascia A e B - artt. 18 e 19 NdA VBP

	<p>aree inondabili per tempi di ritorno cinquantennali Pi3 e duecentennali Pi2 – art. 5, commi 2 e 3 disciplina di tutela D.G.R. 428/2021</p>
<p>Aree collocate nelle zone di rispetto da punti di approvvigionamento idrico a scopo potabile ai sensi dell'articolo 94 c.1 del d.lgs.152/2006 ²⁾</p>	<p>Nelle more dell'individuazione delle zone di rispetto da parte della Regione su proposta degli Enti di Governo degli ATO, vige la delimitazione della suddetta zona così come declinata all'Art. 21 comma 5 delle Norme di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque.</p> <p>Si riporta di seguito il suddetto comma:</p> <p>“Nelle more dell'individuazione delle zone di rispetto, esse hanno le seguenti estensioni:</p> <p>a) per i pozzi un cerchio di 200 m di raggio;</p> <p>b) per le sorgenti, una porzione di cerchio di 200 m di raggio estesa idrogeologicamente a monte dell'opera di presa e delimitata verso valle dall'isoipsa passante per la captazione;</p> <p>c) per le derivazioni superficiali, un'area circostante la zona di tutela assoluta che si estenda, ove possibile, per almeno 200 m a monte dell'opera di presa.</p>
<p>Aree collocate nella fascia di 10 metri dalla sponda di corpi idrici, fatta salva la possibilità di interventi di reinalveazione</p>	<p>Regolamento Regionale n. 3/2011</p> <p>Reticolo idrografico regionale adottato con la D.G.R. n. 507/2019</p>
<p>Aree individuate dagli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e aree naturali protette sottoposte a misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 6, comma 3 della legge 6 dicembre 1991, n. 394</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ZSC, ZPS e aree protette • Zone rilevanti per la salvaguardia dei siti di interesse comunitario • Corridoi Ecologici per Specie di Ambienti Acquatici • Siti areali/puntuali di Zone Umide • Grotte importanti per le specie • Sorgenti importanti per le specie
<p>Aree ricadenti all'interno del perimetro di acquiferi carsici ai sensi del D. Lgs.30/09 e della Legge Regionale 39/2009</p>	<p>Cartografia “P.T.A: 2022 – Caratterizzazione delle acque sotterranee, comprendente le geometrie e i dati anagrafici di tutti i corpi idrici sotterranei individuati nel territorio ligure ai sensi della direttiva 2000/60/CE e del D.lgs. 152/06.</p> <p>Nel solo caso di discariche di inerti il divieto è limitato alle aree di alimentazione soggette ad infiltrazione concentrata e a quelle sorgive. L'individuazione di suddette aree, cui riferire il vincolo per le discariche di inerti, dovrà essere attuata sulla base di una relazione specialistica.</p>
<p>Aree ricadenti all'interno del perimetro di acquiferi porosi a vulnerabilità molto elevata ai sensi del D. Lgs.30/09</p>	<p>Cartografia “P.T.A: 2022 – Caratterizzazione delle acque sotterranee, comprendente le geometrie e i dati anagrafici di tutti i corpi idrici sotterranei individuati nel territorio ligure ai sensi della direttiva 2000/60/CE e del D.lgs. 152/06. Detta cartografia riporta l'intero perimetro degli acquiferi porosi e carsici: l'individuazione delle aree a vulnerabilità molto elevata, cui riferire il vincolo, dovrà essere attuata sulla base di una relazione specialistica, nelle more degli approfondimenti della Pianificazione di Settore.</p>

Geositi e grotte ³⁾	
Aree soggette ad attività idrotermale	critério non cartografato
Siti con progetto approvato di bonifica e/o messa in sicurezza (e relativi perimetri), siti con analisi di rischio approvata con superamento CSR (e relativi perimetri) ³⁾	

NOTE:

- 1) Sono state rappresentate le aree a pericolosità idraulica elevata e molto elevata (Fascia A) e le aree a pericolosità idraulica media (Fascia B), che operano quale criterio escludente rispettivamente per le discariche di rifiuti inerti e per le discariche di rifiuti “non pericolosi” e “pericolosi” (per completezza la Fascia B ricomprende anche la Fascia A interna);
- 2) Aggiornamento del riferimento normativo segnalato dal Settore competente; la zona di rispetto indicata in cartografia è generalizzata in 200 m per tutte le tipologie di approvvigionamento, ferma restando la più specifica definizione per sorgenti e derivazioni superficiali;
- 3) Vedi nota in premessa.

REALIZZAZIONE DISCARICHE DI RIFIUTI	
Criteri escludenti	Riferimenti della normativa di dettaglio
Criteri paesistico territoriali*	
Livello pianificazione territoriale	
Aree all'interno dei centri abitati, che non presentano una fascia di rispetto di almeno 200 m rispetto al perimetro dell'impianto ¹⁾	Il vincolo trova riferimento per la definizione di "centro abitato" all'art. 3 del D. Lgs. n. 285/1992 ("Codice della strada"), alla luce del recepimento definito dal Comune interessato nell'esercizio delle proprie competenze in materia urbanistica.
Interventi ricadenti in zone di CONSERVAZIONE e zona in regime di MANTENIMENTO qualora ricadenti in sistemi di aree di interesse naturalistico-ambientale	P.T.C.P. – livello locale – assetto insediativo Art. 83 N.d.A.
Interventi ricadenti in zone soggette al regime di miniere e cave	P.T.C.P. – livello locale – assetto insediativo Art. 86-87—88-89 N.d.A.
Aree collocate entro la fascia di rispetto di grandi infrastrutture stradali o autostradali, gasdotti, oleodotti, elettrodotti, cimiteri, ferrovie, aeroporti beni militari, se interferenti ²⁾	
Livello normativo: regime di vincolo	
Interrelazioni ed interferenze visive con i beni culturali sottoposti a tutela, ai sensi della Parte II del D. Lgs. 42/2004 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., con particolare attenzione a zone di interesse archeologico, centri e nuclei storici, ai percorsi storici e alle aree con memoria storica, singolarità geologiche e punti di belvedere	D. Lgs. n.42/2004 e s.m. recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio...", Parte Seconda, (Soprintendenza)
Interferenza con siti iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO (Soprintendenza) ³⁾	

NOTE:

- 1) In merito al criterio inerente la fascia di rispetto da centro abitato, si è scelto di rappresentare, le aree urbanizzate come derivanti dalla Carta dell'Uso del Suolo ("**Uso del Suolo sc. 1:10000 - ed. 2019**"). Si richiama comunque il riferimento alla nozione di "centro abitato" di cui all'art. 3 del D. Lgs. n. 285/1992 ("Codice della strada") per gli impianti assoggettati D.Lgs. n. 36/2003 relativo alle discariche di rifiuti e al D. Lgs. 209/2003 "Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso";
- 2) Sono riportati i tracciati delle infrastrutture, rimandando alle norme di Settore l'applicazione delle pertinenti fasce di rispetto;
- 3) Vedi nota in premessa.

REALIZZAZIONE DISCARICHE DI RIFIUTI	
Criteri penalizzanti	Riferimenti della normativa di dettaglio
Criteri generali	
<p>Aree individuate dagli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e aree naturali protette sottoposte a misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 6, comma 3 della legge 6 dicembre 1991, n. 394</p>	<p>Distanza del sito da: ZSC, ZPS e aree protette Corridoi Ecologici per Specie di Ambienti Boschivi Corridoi Ecologici per Specie di Ambienti Aperti Attraversamento per Specie di Ambienti Acquatici Siti puntuali/areali di Fauna Minore ¹⁾ Siti puntuali di presenza delle specie ¹⁾</p>
<p>Aree individuate ai sensi dell'articolo 17, comma 3, lettera m) della legge 18 maggio 1989, n. 183.</p> <p>Nota: il criterio opera previa verifica di compatibilità delle singole opere con le norme di Piano di Bacino.</p>	<p><i>DISCARICHE DI RIFIUTI INERTI (punto 1 dell'Al. 1 al D.Lgs. 36/2003)</i></p> <p>PERICOLOSITÀ IDRAULICA ²⁾</p> <ul style="list-style-type: none"> - bacini regionali liguri <p><u>aree a pericolosità idraulica media – fascia B</u> – art. 15, comma 3 NdA PAI</p> <p><u>aree storicamente inondate – fascia B*</u> – art. 15, comma 4-bis NdA PAI</p> <ul style="list-style-type: none"> - bacino F. Magra e T. Parmignola <p>(rif. Tav. 4 “<i>Carta della pericolosità idraulica con fascia di riassetto fluviale e aree inondabili</i>” PAI e Tav.5 “<i>Carta degli ambiti normativi delle aree inondabili</i>”)</p> <p><u>aree a pericolosità idraulica media (PI3)</u> – art. 18, comma 3 NdA PAI</p> <ul style="list-style-type: none"> - bacino F. Po <p><u>aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità elevata Eb</u> – art. 9, comma 6 NdA PAI; art. 6, comma 8 NdA VBP</p> <p><u>fascia B</u> - art. 19 NdA VBP</p> <p><u>aree inondabili per tempi di ritorno duecentennali Pi2</u> – art. 5, comma 3 disciplina di tutela D.G.R. 428/2021</p>
	<p><i>DISCARICHE DI RIFIUTI NON PERICOLOSI E RIFIUTI PERICOLOSI (punto 2 dell'Al. 1 al D.Lgs. 36/2003)</i></p> <p>PERICOLOSITÀ IDRAULICA ²⁾</p>

	<p align="center">- bacini regionali liguri</p> <p><u>aree a pericolosità idraulica bassa – fascia C</u> – art. 15, comma 4 NdA PAI</p> <p align="center">- bacino F. Magra e T. Parmignola</p> <p>(rif. Tav. 4 “<i>Carta della pericolosità idraulica con fascia di riassetto fluviale e aree inondabili</i>” PAI e Tav.5 “<i>Carta degli ambiti normativi delle aree inondabili</i>”)</p> <p><u>aree a pericolosità idraulica bassa (PI2)</u> – art. 18, comma 4 NdA PAI</p> <p align="center">- bacino F. Po</p> <p><u>aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità media o moderata Em</u></p> <p>–</p> <p>art. 9, comma 6bis NdA PAI; art. 6, comma 9 NdA VBP</p> <p><u>fascia C</u> - art. 21 NdA VBP - art. 31 NdA PAI</p> <p><u>aree inondabili per tempi di ritorno cinquecentennali Pi1</u> – art. 5, comma 5 disciplina di tutela D.G.R. 428/2021</p>
Zone di attenzione per instabilità cosismica: Zona di attenzione per la liquefazione ZA_{LQ}, Zona di attenzione all'instabilità per frana ZA_{FR} e Zona di attenzione per cedimenti differenziali ZA_{CD}.	Studi di microzonazione sismica di livello 1, mappati nella Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica (MOPS) pubblicata sul geoportale regionale
Zone sismogenetiche della Liguria: strutture geologiche associate alle zone sismogenetiche definite come “faglie potenzialmente attive e capaci” (FPAC) di cui alla D.G.R. 534/2021	Ai fini dei criteri localizzativi, si propone di adottare una fascia (buffer) di 200 m da entrambe le parti dell'elemento lineare in coerenza con il criterio adottato nelle zone di attenzione per le faglie attive e capaci (FAC), secondo le linee guida della Commissione tecnica per la microzonazione sismica (MS)
Aree collocate a distanza inferiore a 500 mt. rispetto a corpi idrici superficiali individuati ai sensi del DM n. 131/2008	Cartografia “P.T.A. 2022 – Tipizzazione delle acque superficiali” approvata con DGR 446 del 20/06/2018, comprende la revisione delle geometrie e dei dati anagrafici di tutti i corpi idrici superficiali individuati nel territorio ligure ai sensi della direttiva 2000/60/CE e del D.lgs. 152/06.
Aree collocate a distanza inferiore a 200 mt. rispetto ad acquiferi porosi a vulnerabilità elevata ai sensi del D. Lgs.30/09	Cartografia “P.T.A. 2022 – Caratterizzazione delle acque sotterranee, comprendente le geometrie e i dati anagrafici di tutti i corpi idrici sotterranei individuati nel territorio ligure ai sensi della direttiva 2000/60/CE e del D.lgs. 152/06.
Interferenza con zone di produzioni agricole di prodotti dop o da agricoltura biologica ³⁾	
Aree caratterizzate da superamento delle emissioni in atmosfera, inserite	

in zone soggette a programmi di risanamento ⁴⁾	
--	--

NOTE:

- 1) In riferimento agli elementi “Siti puntuali/areali di Fauna Minore” e “Siti puntuali di presenza delle specie” sono stati caricati i livelli “LibioSS – Specie e grotte ed. 2016 “ e “LibioSS – Zone Umide ed. 2016”;
- 2) Sono state rappresentate le aree a pericolosità idraulica media (Fascia B) e bassa (Fascia C), che operano quale criterio penalizzante rispettivamente per le discariche di rifiuti inerti e per le discariche di rifiuti “non pericolosi” e “pericolosi” (per completezza la Fascia C ricomprende anche la Fascia B interna);
- 3) Sono stati caricati i livelli di produzione di olive e vino dop, segnalati dal Settore competente;
- 4) Per detto criterio si rimanda all’applicazione cartografica degli indicatori annuali e giornalieri di qualità dell’aria” disponibile al link: https://servizi.regione.liguria.it/page/welcome/QUALITA_ARIA, alla voce “CARTA INDICATORI ANNUALI E GIORNALIERI” della sezione “CONSULTAZIONE”. L’applicazione rappresenta su mappa le stazioni di monitoraggio della qualità dell’aria tematizzate in base al valore di un indicatore selezionato di qualità dell’aria, annuale o giornaliero, calcolato dai dati misurati. La tematizzazione agevola il confronto delle concentrazioni misurate con i valori limite e obiettivo stabiliti dalle norme per la protezione della salute”.

REALIZZAZIONE DISCARICHE DI RIFIUTI	
Criteri penalizzanti	Riferimenti della normativa di dettaglio
Criteri paesistico territoriali*	
Livello pianificazione territoriale	
Aree all’interno dei centri abitati, che non presentano una fascia di rispetto di almeno 500 m rispetto al perimetro dell’impianto ¹⁾	Il vincolo trova riferimento per la definizione di “centro abitato” all’art. 3 del D. Lgs. n. 285/1992 (“Codice della strada”), alla luce del recepimento definito dal Comune interessato nell’esercizio delle proprie competenze in materia urbanistica.
Interventi ricadenti in zone con valore d’Immagine – IU - tali da eccedere le compatibilità potenziali individuate in uno S.O.I.	P.T.C.P. – livello locale – assetto insediativo Art. 84 N.d.A.
Interventi ricadenti in zone soggette al regime di MANTENIMENTO finalizzato alla salvaguardia di corridoi paesistico-ambientali (IS MA CPA)	P.T.C.P. – livello locale – assetto insediativo Art. 49 ter N.d.A.
Interventi ricadenti in Tessuto Urbano TU (riferito alle più generali problematiche di ordine urbanistico)	P.T.C.P. – livello locale – assetto insediativo art. 38 N.d.A.
Utilizzo di viabilità pubblica non adeguata al transito di mezzi pesanti o necessità di attraversamento di aree densamente abitate ²⁾	
Livello normativo: regime di vincolo	

Interrelazioni ed interferenze visive con le aree ed i beni di rilevanza paesaggistica ai sensi Parte III del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., con particolare attenzione a zone di interesse archeologico, centri e nuclei storici, ai percorsi storici e alle aree con memoria storica, singolarità geologiche e punti di belvedere	D. Lgs. n.42/2004 e s.m. recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio...”, Parte Terza, artt. 134, 136, 142
---	---

NOTE:

- 1) In merito al criterio inerente la fascia di rispetto da centro abitato, si è scelto di rappresentare le aree urbanizzate come derivanti dalla Carta dell’Uso del Suolo (“Uso del Suolo sc. 1:10000 - ed. 2019”), resta da verificare la fascia di rispetto di 500 m;
- 2) Sono stati caricati i tracciati della rete viaria tipizzati in funzione della classificazione di cui all’art. 2, comma 2 del D. Lgs. 285/1992 (“Codice della strada”);

REALIZZAZIONE DISCARICHE DI RIFIUTI	
Criteri preferenziali	Riferimenti della normativa di dettaglio
Criteri generali	
Aree a destinazione industriale (aree artigianali e industriali esistenti o previste dalla pianificazione comunale) o a servizi tecnici (ivi compresi siti di ex-cava); ¹⁾	
Baricentricità del sito rispetto al bacino di produzione e al sistema di impianti per la gestione dei rifiuti; ²⁾	
Dotazione di infrastrutture viarie adeguate in relazione all’incidenza del traffico indotto dalla realizzazione dell’impianto ³⁾	
Possibilità di operatività in sinergia con preesistenti impianti di gestione rifiuti; ⁴⁾	
Siti con certificazione di avvenuta bonifica e/o messa in sicurezza (e relativi perimetri), siti con analisi di rischio approvata senza superamento CSR (e relativi perimetri) ⁵⁾	
Possibilità di trasporto intermodale dei rifiuti raccolti in zone diverse del bacino di riferimento dell’impianto; ²⁾	
Preesistenza di reti di monitoraggio per il controllo ambientale; ²⁾	
Viabilità d’accesso esistente o facilmente realizzabile ²⁾	
Criteri paesistico territoriali*	
Livello pianificazione territoriale	

Interventi ricadenti in regime normativo di trasformabilità di insediamenti sparsi ed aree non insediate (TR)	P.T.C.P. – livello locale – assetto insediativo Art. 54 N.d.A.
Interventi ricadenti in ambiti classificati come attrezzature ed impianti AI	P.T.C.P. – livello locale – assetto insediativo Art. 54 bis -55-56 N.d.A.
Interventi ricadenti in tutti i regimi normativi non ricompresi tra i Criteri escludenti e penalizzanti, qualora improntati a obiettivi propri del Mantenimento, in presenza di una adeguata viabilità di accesso	P.T.C.P. – Indirizzo generale di mantenimento Art. 10 N.d.A. P.T.C.P. – Indirizzi particolari Art. 13 N.d.A.

NOTE:

- 1) Sono state riportate le classi della Carta dell'Uso del Suolo ("**Uso del Suolo sc. 1:10000 - ed. 2019**") relative alle categorie "Aree artigianali e industriali esistenti" e "Servizi tecnici";
- 2) Criterio non cartografato
- 3) Sono state rappresentate le tracce di "Grandi Infrastrutture – Sedime Ferroviario", "Grandi Infrastrutture – Stazioni Ferroviarie" e "Grandi Infrastrutture - Sedime Viario: Strade e Autostrade";
- 4) Sono stati riportati i livelli "Impianti di trattamento rifiuti ed. 2022", "Discariche in attività anno 2018" e "Centri di conferimento da raccolta differenziata";
- 5) Vedi nota in premessa.

** Nelle more dell'adozione del Piano Territoriale Regionale e del Piano Paesaggistico Regionale, i criteri sono riferiti alla disciplina del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico (P.T.C.P.) e relativi aggiornamenti.*

Oltre ai criteri generali, vanno considerati, per quanto riguarda gli impianti di discarica di rifiuti inerti, rifiuti non pericolosi e rifiuti pericolosi, ove non già ricompresi, i criteri indicati all'Allegato 1 del D. Lgs.36/2003 "Attuazione della Direttiva 1999/31/Ce – Discariche di rifiuti".